

PROF. AVV. MARCO TIBERII

Via Toledo n. 156 Napoli - Tel. e fax 081-5648558

Pec: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it

Email: marcotiberii@studiotiberii.it

AVVISO DI NOTIFICA

E RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Campania, Napoli, Sezione Ottava, R.G. n. 6394/2014;

2. Nome del ricorrente: Graziella Ranieri, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA), il 15.12.1973, C.F. RNRGZL73T55H931W, ed ivi residente alla via Vecchia Casilli n. 14/4;

3. Indicazione dell'Amministrazione intimata: Regione Campania;

4. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 120 del 28/10/2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 3/11/2014 di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – Regione Campania triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso approvato con d.d. n. 2 del 13/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014, così come modificato con d.d. n. 39 del 20/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 24/03/2014, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria e le correzioni effettuate;

b) Decreto Dirigenziale n. 108 del 22/09/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 68 del 29/09/2014, con cui di approvazione delle graduatorie di merito formulate dalle 7 Commissioni per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso approvato con d.d. n. 2 del 2014, compresi tutti gli allegati ed inclusa la graduatoria;

c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, compresi tutti i verbali redatti dalle suddette commissioni I, II, III, IV, V, VI e VII del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania per il triennio 2014/2017, in particolare quelli redatti in data 17.9.2014 e in data 18.9.2014, nonché tutti i rispettivi allegati compresi gli elenchi identificativi dei candidati ed i report, mai conosciuti, che si dichiara di aver ricevuto dalla ditta incaricata alla correzione.

5. Sintesi dei motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del bando di gara, approvato con D.M. n. 2 del 13/03/2014 (B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014), come modificato con il d.d. n. 39 del 20/03/2014; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di pubblici concorsi; violazione dell'art. 9, 11, 13 del D.P.R. n. 487/1994. Violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e

disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità e buon andamento irragionevolezza; violazione dell'art. 6 e ss. D.P.R. n. 686/1957; violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

La ricorrente ha denunciato l'inidoneità dei locali predisposti per lo svolgimento dell'esame rispetto al copioso numero dei candidati, che ha permesso lo svolgimento delle prove "in collaborazione", unita ad una pressochè totale assenza di sorveglianza, e mancanza di verifica di possesso di oggetti vietati (come smartphone, tablet, altri dispositivi elettronici, libri, fotocopie e/o materiale non consentito). Siffatte mancanze sono state determinate, tra l'altro, della mancata istituzione dei sette Comitati di vigilanza in violazione del precetto contenuto nell'art. 9 del d.p.r. 9.5.1994, n. 487, carenza questa che ha comportato una violazione del bando, e segnatamente dell'art. 6, comma 12, nella parte in cui era prescritto che: «*il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti è escluso dalla prova*».

Inoltre, si lamenta lo sfasamento degli orari per le procedure di riconoscimento dei candidati, nonché degli orari di inizio e fine delle prove d'esame per le differenti sedi in violazione dell'art. 4 del suddetto bando.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art 14 d.p.r. 487/94 nonché, analogamente dell'art 7 d.p.r. n. 686/1957, violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost, violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso, nonché della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e del principio di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti.

Si censura, altresì, la violazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi così come positivizzato negli artt. 14, d.p.r. 487/94 e 7 d.p.r. n. 686/1957, in virtù di diversi comportamenti materiali posti in essere dai membri della commissione (quali ad esempio le modalità di distribuzione e ritiro dei test, avvenuta talvolta con la consegna dei plichi non chiusi), che possono aver reso possibile l'identificazione dei candidati, ovvero, dell'autore di ciascun elaborato.

In particolare, dai verbali che si depositano agli atti di questo giudizio, si evince che tutte le commissioni hanno provveduto all'ingresso ad effettuare l'identificazione dei candidati compilando degli elenchi nei quali si scrivono in ordine alfabetico i nominativi dei concorrenti con le generalità, le firme, nonché i codici a barre identificativi.

Inoltre, in nessuno dei verbali delle sette commissioni risulta rispettato l'avviso con cui si doveva dare ai concorrenti la possibilità di assistere alle operazioni concorsuali successive in palese violazione delle regole e dei principi fondamentali, in materia di procedure concorsuali, che servono a garantire insieme con la trasparenza anche l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

Dall'esame del verbale della Commissione di Salerno si evince che tredici candidati, individuati nominativamente, hanno segnalato delle lesioni sui margini superiori dei questionari e ciononostante dieci di loro sono stati autorizzati alla prosecuzione della prova con il medesimo questionario mentre ai rimanenti tre è stato sostituito il questionario.

Ancora, la presenza di codici identici apposti sia sulle scheda anagrafica sia sui questionari, nonché sul foglio delle istruzioni consegnati alla ricorrente, così come si presume agli altri concorrenti, e tenuti in bella mostra sui banchi durante l'espletamento delle prove ha costituito un ulteriore elemento idoneo a violare il principio dell'anonimato e della segretezza nei concorsi pubblici. Così facendo, infatti, i commissari, per tutta la durata del concorso, avrebbero potuto memorizzare l'abbinamento "nome candidato – codice segreto identificativo" attribuito a ciascuno sul plico.

Inoltre, l'amministrazione ha utilizzato buste, contenenti il cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici, non idonee, per la loro consistenza, a garantire il rispetto del principio dell'anonimato.

Ebbene, tali carenze, la presenza del codice a barre indicato al fianco di ciascun candidato nell'elenco alfabetico dei soggetti ammessi, nonché di un codice numerico riportato sia sulla scheda anagrafica, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, rende in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di valutazione dei questionari.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 241/1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali, violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e imparzialità; eccesso di potere per carenza d'istruttoria; errore sui presupposti di fatto e di diritto.

Le commissioni istituite dalla Regione Campania per il concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 hanno omesso di verbalizzare tutte le irregolarità ed illegittimità che si sono verificate sia prima che durante l'espletamento delle prove, con riferimento tra l'altro all'uso degli strumenti vietati (smartphone, tablet, materiale di studio ecc).

Inoltre, con riferimento alle operazioni di correzione, l'affidamento dei moduli agli incaricati della ditta esterna prescelta, sfocia in un ulteriore palese profilo di illegittimità, per la violazione dell'art. 6, comma 2, della *lex specialis* che prescriveva che: «la commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio». Tuttavia, a tutto voler concedere, in spregio delle regole dell'imparzialità e della trasparenza, il verbale sul punto nulla dice in ordine alla corretta identificazione della ditta esterna, alle effettive modalità di correzione, ed ai risultati delle correzioni contenuti nei report.

IV. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà manifeste; eccesso di potere per ingiustizia e disparità di trattamento; violazione del giusto procedimento.

Infine, occorre evidenziare che nella graduatoria definitiva, nonostante l'uso del lettore ottico per la verifica dei risultati, l'amministrazione ha dovuto esaminare ben 39 istanze rivolte alla correzione di numerosi errori materiali. Tale circostanza conferma il quadro delle illegittimità sopra individuate, atteso che il grande numero di errori riscontrati rappresenta una prova ulteriore della cattiva gestione della procedura concorsuale in esame.

6. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti elencati nella graduatoria impugnata come da elenco nominativo che si pubblica (allegato);

7. La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell' Ordinanza della Ottava Sezione del T.A.R. Campania NAPOLI del 05/02/2015, n.267 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i controinteressati (ordinanza allegata);

8. Testo integrale del ricorso (allegato);

9. Elenco nominativo dei controinteressati (allegato).

Napoli 27 febbraio 2015

Prof. Avv. Marco Tiberii

